



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA**

**Ai Servizi di Polizia Giudiziaria del distretto**

**Alla Sezione di Polizia giudiziaria- sede**

**p.c.**

**Al Procuratore Generale F.F. dott.ssa Laura Triassi**

**p.c.**

**Al Direttore dell'I.P.M. di Potenza**

**Al Direttore dell'USSM di Potenza**

**OGGETTO: Linee Guida relative agli adempimenti conseguenti all'arresto del minorenne in flagranza di reato o per esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare. Indicazione dei casi in cui è possibile l'arresto in flagranza del minore.**

**In caso di arresto del minorenne** - visto l'art.9-bis del DPR 448/1988 secondo cui "*il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze*" - **il minore medesimo dovrà essere sottoposto a visita medica.**

Inoltre, Visti gli artt. 12, 12-bis e 12-ter DPR 448/88, **il minore arrestato dovrà essere avvisato che:**

*L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato*

possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenni vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ossia: Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenni è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenni è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenni è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenni.

Le informazioni dirette al minorenni sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12

dall'autorità giudiziaria che procede. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

**Al minore arrestato dovrà essere consegnata una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, che contenga le seguenti informazioni:**

1. a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
2. b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
3. c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
4. d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
5. e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
6. f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
7. g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
8. h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
9. i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;
10. i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

**La suddetta comunicazione dovrà essere data all'indagato ed all'esercente la responsabilità genitoriale (o tutore).**

**Dovrà essere avvisato immediatamente il difensore di fiducia, ove nominato, o quello di ufficio.**

**Dovrà essere avvisato immediatamente anche l'USSM nella persona del Direttore.**

\*\*\* \*\*

**Quanto ai casi in cui è possibile operare l'arresto del minore, si indicano le norme di riferimento:**

**art. 16 DPR 448/1988 (Codice Processo Penale Minorile)**

*comma 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.*

**art. 23 DPR 448/88 (Codice Processo Penale Minorile)**

*comma 1: La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere*

*applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonché per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309<sup>(2)</sup>.*

**art.19 comma 5 DPR 448/88 (Codice Processo Penale Minorile)**

*comma 5: nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari si tiene conto - oltre ai criteri di cui all'art. 278 cpp - della diminuzione della minore età (vedi art.19 comma 5 DPR 448/88)*

*Quanto alla diminuzione della pena per il **delitto tentato** si veda Cass. pen. Sez. III, 02.7.2010, n. 37198 che così si è espressa: "l'art. 278 cod. proc. pen. stabilisce che, agli effetti della applicazione delle misure cautelari (e, per il richiamo dell'art. 379 cod. proc. pen., anche di quelle precautelari), si ha riguardo al massimo della pena previsto per ciascun reato consumato o tentato e che non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione, tra l'altro, delle circostanze ad effetto speciale; nell'ipotesi di tentativo il limite sanzionatorio va calcolato **applicando la riduzione minima di 1/3 per il tentativo** solo dopo aver calcolato l'aumento di pena derivante dalle aggravanti comuni o speciali".*

**Va inoltre considerato che in caso di delitto tentato (esclusi i casi sotto richiamati, indicati espressamente dal DPR 448/88), la pena da considerare per l'arresto sarà quella determinata detraendo - dopo aver calcolato l'aumento di pena derivante dalle eventuali aggravanti speciali - un terzo di quella massima ed inoltre detraendo 1 giorno (per la diminuzione della minore età); se, dopo tale operazione, il risultato sarà comunque superiore a sei anni, allora si rientrerà nei casi in cui è possibile l'arresto del minore.**

**Pertanto, l'arresto del minore è possibile quando è colto in flagranza di delitti con pena non inferiore nel massimo a sei anni; come ad esempio:**

**612bis (atti persecutori, da un anno a un anno e sei mesi)**

**609bis (violenza sessuale, da sei a dodici anni)**

**572 c.p. (da tre a sette anni)**

**628 c.p. (da cinque a dieci anni) e 56-628 c.p.**

**629 c.p. (da cinque a dieci anni) e 56-629 c.p.**

**270bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo, da sette a quindici anni); e 56-270bis c.p.**

**omicidio (575 c.p. fino a ventuno anni) e tentato omicidio (56-575 c.p. fino a 13 anni e 364 gg).**

**In caso di delitto tentato, pertanto - esclusi i casi sotto richiamati, indicati espressamente dal DPR 448/88 - la pena da considerare per l'arresto sarà**

**quella determinata detraendo - dopo aver calcolato l'aumento di pena derivante dalle eventuali aggravanti speciali - un terzo di quella massima ed inoltre detraendo 1 giorno (per la diminuzione della minore età); se, dopo tale operazione, il risultato sarà comunque superiore a sei anni, allora si rientrerà nei casi in cui è possibile l'arresto del minore.**

**Inoltre, si può procedere all'arresto per i delitti consumati o tentati di:**

- furto commesso su armi, munizioni o esplosivi** o in luoghi ove sono custodite armi (aggravante di cui all'art. 4 legge 533/1977);
- furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose** (art.625 comma 1 n.2 c.p.);
- furto commesso quando il colpevole porta indosso armi o narcotici**, senza farne uso (art.625 comma 1 n.3 c.p.);
- furto commesso da tre o più persone, ovvero anche solo da una persona e è travisata o simula la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** (art.625 comma 1 n.5 c.p.);
- furto commesso su componenti metalliche** o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art.625 comma 1 n.7bis c.p.);
- furto con strappo o furto in abitazione**, art.624bis c.p. (tranne che sia di particolare tenuità; in genere, in tutti i casi di furto di particolare tenuità, non si procede all'arresto)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110** (armi per uso sportivo (...));
- delitto tentato o consumato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale** (336 c.p.);
- delitto tentato o consumato di resistenza a pubblico ufficiale** (337 c.p.);
- delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90.**

Potenza, **07.07.2025.**

**\*Si allegano le Comunicazioni ed Avvisi da dare ai minorenni in stato di arresto ed agli esercenti la responsabilità genitoriale (o tutore).**

Il Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Anna Gloria Bicininni



## AVVISI al minorenne arrestato

Visti gli artt. 12, 12-bis e 12-ter DPR 448/88, il minore arrestato è avvisato che:

*L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni: a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne; b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale; c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ossia: Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.*

*Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata*

*al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.*

*Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenni è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.*

Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenni.

Le informazioni dirette al minorenni sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.

**Il minorenni arrestato è inoltre informato (con comunicazione scritta) :**

*a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;*

*1. b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;*

*2. c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;*

*3. d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;*

*4. e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;*

*5. f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;*

*6. g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;*

*7. h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;*

8. *i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;*

9. *i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.*

**La comunicazione suddetta (se il minore non conosce la lingua italiana, la comunicazione sarà tradotta in una lingua a lui comprensibile) viene data all'indagato ed all'esercente la responsabilità genitoriale (o tutore).**

**È avvisato immediatamente il difensore di fiducia, ove nominato, o quello di ufficio.**

**È avvisato immediatamente anche l'USSM competente (Potenza o Salerno, a seconda se la residenza del minore è in Provincia di Salerno o nella Regione Basilicata) nella persona del Direttore.**